



## COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Provincia di Lucca

Prot. n.

ORDINANZA N. 4 2026

Oggetto :

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL  
DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI  
NEI LOCALI PUBBLICI E NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che tra le prerogative del Sindaco rientra l'adozione di provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

**PRESO ATTO** che l'utilizzo di bottiglie con scintille, fontane luminose ed altri effetti pirotecnici, pur costituendo oramai una pratica diffusa specie in occasione di feste ed eventi mondani, rappresenta tuttavia un pericolo concreto, amplificato dalla tipologia dei locali al chiuso, spesso caratterizzati da un largo impiego di legno, tende o di altri materiali altamente infiammabili;

**RITENUTO** necessario e urgente – vista la diffusa consuetudine di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici e aperti al pubblico per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l'utilizzo nei medesimi locali pubblici e aperti al pubblico di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone;

**ATTESO** che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio;

**VISTO** che il D.M. 5 agosto 2008 e s.m.i. ha disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni del T.U.E.L., anche con riferimento alle definizioni relative all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, precisando che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

**CONSIDERATO** che è compito dell'Amministrazione tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica prevenendo quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita e sull'integrità fisica della popolazione, assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza e rimuovendo nel contempo le cause che possono impedire la fruizione in sicurezza dei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

**PRESO ATTO**, altresì, che la situazione descritta costituisce anche pericolo di un pregiudizio per l'igiene pubblica, dato che l'eventuale insorgere di incendi in aree urbane può compromettere fortemente la qualità dell'aria e generare rifiuti derivanti da materiali da combustione;

**ATTESO** dunque che sussistono i presupposti per adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, al fine di assicurare la tutela dell'incolumità pubblica, garantendo così l'interesse pubblico primario, con la minor compressione possibile di quello privato;

**RITENUTO**, pertanto, indispensabile adottare idoneo provvedimento contingibile e urgente, quale strumento efficace sia sotto l'aspetto preventivo, sia per il contrasto del fenomeno sopra descritto, vietando in maniera incisiva quei comportamenti negativi sopra esposti;

**RITENUTO** necessario e urgente, per le ragioni precedentemente esposte, a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, vietare l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici e nei locali aperti al pubblico presenti sul territorio comunale;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'Amministrazione comunale, pur ritenendo di dover sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica, adoperandosi per la protezione delle persone, ritenendo insufficiente e inadeguato il ricorso agli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva;

**VISTI:**

- il D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l'art.50 e 54;
- gli artt. 650, 659 e art 703 del Codice Penale;
- gli artt. 1 e 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;
- lo statuto Comunale

**ORDINA:**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con effetto immediato, ai fini della tutela del patrimonio pubblico o privato e della vivibilità urbana, su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici commerciali e aperti al pubblico, è vietato l'utilizzo all'interno di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose, bottiglie con scintille e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici.

**DISPONE:**

- Che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

alla Polizia locale, alla Prefettura di Lucca, alla Questura di Lucca, ai Carabinieri della Stazione di Bagni di Lucca, ai Vigili del Fuoco di Lucca, all'USL, e all'ufficio comunale SUAP;

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sull'albo pretorio e sulla sezione - Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

**SI RACCOMANDA**

- Che la presente Ordinanza, vista l'importanza e la funzionalità a vantaggio della pubblica

e privata incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai cittadini presso le proprie abitazioni e residenze, e i domicili;

### INFORMA

- Che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nonché ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

**Bagni di Lucca, li 29/01/2026**

**IL SINDACO**  
Paolo Michelini

